REGIONE PIEMONTE

PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO PER LA GIUNTA REGIONALE

Assessorato ISTRUZIONE, LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Direzione ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Settore Politiche dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche

---

Numero Provvisorio

Codice Assessorato: LFU

Codice Direzione: A1500A

Codice Settore: A1511C

Legislatura: 11

Anno: 2021

Relatori: CHIORINO

Oggetto

Dlgs. 112/1998, articolo 138. Individuazione dei criteri per la formazione del calendario scolastico a valenza triennale, triennio 2021/2022-2022/2023-2023-2024 ed approvazione del calendario scolastico regionale per l'anno 2021-2022 .

IL DIRETTORE REGIONALE

FGGRTR59L10A124R/FAGGIO/ARTURO Firmato digitalmente da FGGRTR59L10A124R/FAGGIO/ARTURO Data: 2021.05.25 21:18:44 +02'00'

FAGGIO Arturo

V.to L'ASSESSORE

CHRLNE77B42A859D/CHIORINO/ELENA Firmato digitalmente da CHRLNE77B42A859D/CHIORINO/ELENA Data: 2021.06.03 10:01:02 +02'00'

Elena CHIORINO

Il Responsabile di Settore

STTVRG70E57Z112D/SOTTILI/VALERIAGABRIELLA Firmato digitalmente da STTVRG70E57Z112D/SOTTILI/VALERIAGABRIELLA Data: 2021.05.25 17:27:29 +02'00'

SOTTILI Valeria Gabriella

L'Estensore della delibera

PNCSLV72A63L219F/PANICO/SILVIA Digitally signed by PNCSLV72A63L219F/PANICO/SILVIA Date: 2021.05.25 17:19:15 +02'00'

Silvia PANICO

V.to IL PRESIDENTE

TORINO, 25/05/2021

Premesso che:

l'articolo 138, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e s.m.i., delega alle Regioni le funzioni amministrative in materia di determinazione del calendario scolastico;

l'articolo 74 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), al comma 2 prevede che le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità, al comma 3 stabilisce che i giorni di lezione non siano meno di 200 ed al comma 5 riserva alla competenza statale la determinazione del calendario delle festività nazionali, nonché del calendario degli esami di Stato;

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare, dispone che:

- all'articolo 1 (Autonomia scolastica), comma 1, "Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni delegate alle Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli enti locali, ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- all'articolo 5 (Autonomia organizzativa), comma 2, "Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- all'articolo 8 (Definizione dei curricoli), comma 2, "Le istituzioni scolastiche determinano, nel Piano dell'offerta formativa il curricolo obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la quota definita a livello nazionale con la quota loro riservata che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte;
- all'articolo 9 (Ampliamento dell'offerta formativa), comma 1 "Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni e, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli enti locali, in favore della popolazione giovanile e degli adulti";
- all'articolo 9, comma 2 "I curricoli determinati a norma dell'articolo 8 possono essere arricchiti con discipline e attività facoltative che, per la realizzazione di percorsi formativi integrati, le istituzioni scolastiche programmano sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali";

con D.G.R. n. 29-3306 del 16 maggio 2016 si è provveduto, tra l'altro, ad individuare i criteri per la formazione del calendario scolastico validi per il triennio 2016/2017-2017/2018-2018/2019.

Preso atto che le festività nazionali, fissate dalla normativa statale sono:

- tutte le domeniche;
- 1 novembre: Tutti i Santi;
- 8 dicembre: Immacolata Concezione,
- 25 dicembre: Natale;

- 26 dicembre: Santo Stefano;
- 1 gennaio: Capodanno;
- 6 gennaio: Epifania;
- lunedì dopo Pasqua;
- 25 aprile: anniversario della Liberazione;
- 1 maggio: festa del Lavoro;
- 2 giugno: festa nazionale della Repubblica;
- festa del Patrono.

Richiamato che la diffusione tra gli studenti di buone pratiche legate alla valorizzazione dell'educazione motoria, fisica e sportiva, continua a rappresentare un comune interesse tra la Regione e il Ministero, anche in considerazione del significativo ruolo che questa pratica riveste sia per la crescita dei giovani sia per i valori trasversali che vengono veicolati, finalizzato a promuovere l'implementazione dell'offerta formativa integrativa a disposizione delle Istituzioni scolastiche in materia di diffusione della cultura e della pratica dello sport, della conoscenza delle discipline sportive e del benessere fisico, coinvolgendo gli Enti di promozione sportiva ovvero in alternativa ove non sia possibile l'implementazione dell'offerta formativa pedagogico culturale.

Dato atto che, quale esito del confronto svoltosi nel corso delle riunioni Conferenza Permanente per il Diritto allo Studio e la Libera Scelta Educativa, di cui al DPGR 73 del 29 giugno 2020, del 6 e 18 maggio 2021 (come da documentazione agli atti della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, Settore Politiche dell'Istruzione, Programmazione e monitoraggio strutture scolastiche):

tenuto conto del risultato positivo conseguito con l'applicazione della sopra richiamata D.G.R. n. 29-3306 del 16 maggio 2016, sono stati individuati i criteri a valenza triennale per la formazione del calendario scolastico validi per il triennio 2021/2022 – 2022/2023 – 2023-2024, al fine di garantire lo svolgimento della programmazione delle istituzioni scolastiche autonome nei tempi e nei modi più adeguati a darne informazione alle famiglie, nonché per l'organizzazione da parte degli enti territoriali dei servizi complementari alle attività didattiche in coerenza con tale programmazione;

è stato previsto, rispetto allo scorso anno scolastico, una riduzione dei giorni di scuola da 207 a 205 su 6 giorni di lezione (da 176 a 170 su 5 giorni di lezione) al fine di consentire lo svolgimento degli scrutini in tempo utile per la realizzazione degli esami di Stato, ma con l'intenzione di riportare il prossimo anno scolastico i giorni di lezione a 207 su 6 giorni.

Ritenuto che, pur non essendo ancora stata emanata l'ordinanza ministeriale che fisserà la data di inizio degli esami di Stato per l'anno scolastico 2021/2022 nonché le festività nazionali, è necessario procedere all'approvazione del calendario per l'anno scolastico 2021/2022 al fine di garantire lo svolgimento della programmazione delle istituzioni scolastiche autonome nei tempi e nei modi più adeguati a darne informazione alle famiglie.

Ritenuto, pertanto, di definire i criteri a valenza triennale per la formazione del calendario scolastico validi per il triennio 2021/2022 – 2022/2023 – 2023-2024, di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Ritenuto altresì di approvare, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 112/1998, il calendario scolastico per l'anno scolastico 2021-2022 in coerenza con i criteri sopra definiti, di cui all'Allegato B, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Sentita, nella riunione del 18 maggio 2021, ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 28/2007, la Conferenza Permanente per il Diritto allo Studio e la Libera Scelta Educativa, di cui al DPGR 73 del 29 giugno 2020.

Ritenuto, inoltre, di demandare alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, Settore Politiche dell'Istruzione, Programmazione e monitoraggio strutture scolastiche di provvedere alla diffusione del calendario scolastico regionale, di cui al presente provvedimento, tramite la sua pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Piemonte nell'area tematica "Istruzione" e mediante comunicazione scritta alle istituzioni scolastiche ed enti interessati.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016.

la Giunta Regionale, con voto unanime,

d e l i b e r a

ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 112/1998,

- di definire i criteri a valenza triennale per la formazione del calendario scolastico validi per il triennio 2021/2022 – 2022/2023 – 2023-2024, di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di approvare il calendario scolastico per l'anno scolastico 2021-2022, di cui all'Allegato B, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di demandare alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, Settore Politiche dell'Istruzione, Programmazione e monitoraggio strutture scolastiche la diffusione del calendario scolastico regionale, di cui al presente provvedimento, tramite la sua pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Piemonte nell'area tematica "Istruzione" e mediante comunicazione scritta alle istituzioni scolastiche ed enti interessati;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.